



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(Deliberazione n. 115 del 04-07-2018)

OGGETTO: Criteri per l'assegnazione delle residue strutture di delocalizzazione delle attività commerciali di Norcia in Viale della Stazione - Ulteriore delocalizzazione

L'anno duemiladiciotto il giorno quattro del mese di luglio alle ore 16:00, presso la Sala della Giunta;

previa l'osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, a seguito di invito diramato dal Sindaco, ai sensi dell' art. 50, 2° comma del T.U.E.L. approvato con D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, si è riunita la Giunta Comunale di Norcia con la presenza dei Signori:

ALEMANNO NICOLA	SINDACO	Presente
ALTAVILLA PIETRO LUIGI	VICE SINDACO	Assente
BOCCANERA GIULIANO	ASSESSORE	Presente
PERLA GIUSEPPINA	ASSESSORE	Presente
BRANDIMARTE MANUELA	ASSESSORE	Presente

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE **VINCENZO DE CESARE** il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, IL SINDACO **NICOLA ALEMANNO**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- l'ordinanza del Commissario Straordinario n. 9 del 14 dicembre 2016 all'art. 1, comma 2, lettera c) che prevede, tra le misure volte a consentire l'immediata ripresa dell'attività produttiva di imprese industriali, artigianali o commerciali, di servizi, turistiche ed agrituristiche con sede operativa nei comuni di cui all'articolo 1 del citato decreto legge n. 189 del 2016, nonché nei Comuni di cui all'elenco aggiuntivo approvato con l'ordinanza del Commissario Straordinario n. 3 del 15 novembre 2016, la loro temporanea delocalizzazione all'interno di una struttura unitaria all'uopo predisposta in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016;
- l'art. 2, comma 3 della medesima ordinanza che prevede che la delocalizzazione temporanea di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 sia attuata come stabilito dall'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 408/2016 e l'art. 3, comma 1, che definisce i soggetti legittimati a procedere alla delocalizzazione;
- la determinazione dirigenziale n. 5190 del 25/05/2017 con la quale è stato stabilito, di procedere alla fornitura in acquisto di moduli di strutture prefabbricate e di un ulteriore modulo bagno per la delocalizzazione dei negozi del Centro Storico di Norcia, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell' art. 63, comma 2, lett. c del D.Lgs. 50/2016;
- la determinazione dirigenziale n. 7818 del 28/07/2017 con la quale si è proceduto all'aggiudicazione della fornitura alla "L.A. Cost Srl", con Sede legale in Bettona (PG), Via Torgianese n. 42, 06084 Bettona (PG), C.F. e P. IVA 03225970544;
- la determinazione dirigenziale n. 8934 DEL 05/09/2017 “ *Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche commerciali site nel Comune di Norcia, danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016, presso le strutture predisposte dalla Regione Umbria, ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 408 del 15 novembre 2016, art. 3 e dell'ordinanza del Commissario straordinario, n. 9 del 14 dicembre 2016, art. 1, comma 2, lettera c)*”, pervenuta in data 8/09/2017 ed acquisita al n. 17029 del prot. Com.le, con la quale è stato approvato l'elenco, Allegato “A”, relativo alle attività commerciali (negozi turistici) attive nel Comune di Norcia alla data del sisma del 24 agosto 2016 o successivi del 26 e 30 ottobre 2016 da delocalizzare temporaneamente nelle strutture realizzate dalla Regione Umbria presso Viale della Stazione e strada parallela a ridosso del centro storico di Norcia su spazio pubblico, autorizzando i titolari delle attività economiche ricompresi nell'elenco, univocamente individuati per denominazione sociale e P. IVA a delocalizzarsi presso la struttura all'uopo predisposta dalla Regione Umbria come indicato in precedenza;
- la determinazione dirigenziale n. 11752 del 10/11/2017 “*Strutture predisposte ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera c) dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 9 del 14 dicembre 2016, per la delocalizzazione delle attività commerciali del centro storico di Norcia e relative OO.UU. Determinazioni.*” pervenuta in data 14/11/2017 ed acquisita al prot. Com.le n. 21598, con la quale viene stabilito:

- a) di consegnare al Comune di Norcia le strutture predisposte dalla Regione Umbria Direzione Regionale Governo Del Territorio e Paesaggio. Protezione Civile. Infrastrutture e Mobilità – Servizio Organizzazione e Sviluppo del Sistema di Protezione Civile, in qualità di soggetto attuatore, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera c) dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 9 del 14 dicembre 2016, per la delocalizzazione delle attività commerciali del centro storico di Norcia e relative OO.UU., per la gestione delle stesse;
 - b) di stabilire, conseguentemente, che sarà il Comune di Norcia a provvedere alla disciplina delle modalità d'uso provvisorio delle soluzioni di delocalizzazione ivi contenute, nonché degli spazi comuni;
 - c) di dare atto che sono stati individuati con propria Determinazione n. 8934 del 05/09/2017 solo 23 dei soggetti da delocalizzare temporaneamente e di rimandare, pertanto, ad ulteriore provvedimento l'individuazione dei soggetti che saranno titolati ad occupare gli ulteriori spazi ad oggi liberi, sentito preventivamente il Comune di Norcia.
- la nota del Dirigente delegato del Centro Operativo Regionale del Servizio Organizzazione e Sviluppo del Sistema di Protezione Civile pervenuta in data 13/11/2017 ed acquisita al prot. Com.le n. 21481 con la quale, si fa seguito alla Determinazione Dirigenziale n. 11752 del 10/11/2017 e si specifica che:
 - la Regione Umbria ha provveduto ad individuare solo 23 dei soggetti da delocalizzare temporaneamente e che, pertanto, con successivo atto intende provvedere all'assegnazione dei moduli che risultano tuttora liberi ai soggetti aventi diritto ai sensi dell'Ordinanza n. 9/2016 e s.m.i., previo parere del Comune di Norcia;
 - risultano interessati ad ottenere uno spazio di 50 mq. nel progetto di delocalizzazione suddetto, n. 3 attività economiche rispetto ai 2 moduli disponibili con tale superficie;
 - oltre ai suddetti moduli di mq. 50, risultano altresì disponibili: n. 1 modulo da mq. 12,50 e un modulo di mq. 37,50 per il quale è stato concordato con la ditta interessata che la consegna e la conseguente occupazione avverrà nel momento in cui la stessa riprenderà la propria attività di produzione;
 - la ditta L.A. COST S.r.l. a cui è stata appaltata la fornitura delle strutture prefabbricate, come previsto dal disciplinare tecnico di gara, dovrà effettuare per la durata di n. 3 anni, la manutenzione straordinaria della struttura fornita, con l'esecuzione degli eventuali interventi che si rendessero necessari dovuti a malfunzionamenti sia degli impianti e degli accessori ad esso collegati.
 - La D.G.C. n.175 del 21/11/2017 “ *Delocalizzazione delle attività commerciali del Centro Storico di Norcia parere alla Regione dell' Umbria in merito ai criteri per l'assegnazione delle residue strutture*” con la quale viene espresso il parere, in ordine a quanto richiesto dal Dirigente Delegato del Centro Operativo Regionale del Servizio Organizzazione e Sviluppo del Sistema di Protezione Civile con nota del 13/11/2017, prot. Com.le n. 21481, del prot. Com.le, circa le priorità di assegnazione delle residue strutture prefabbricate di Viale della Stazione di superficie mq. 50 nonchè parere circa la disponibilità dei moduli di superficie di mq. 37,5 e mq. 12,5;

- la determinazione dirigenziale n. 13299 del 11/12/2017 con la quale si è provveduto ad autorizzare ulteriori soggetti aventi diritto, da delocalizzare temporaneamente, ai sensi dell'Ordinanza n. 9/2016 e s.m.i;
- la nota del Dirigente delegato del Centro Operativo Regionale del Servizio Organizzazione e Sviluppo del Sistema di Protezione Civile pervenuta in data 1/03/2018 ed acquisita al prot. Com.le n. 4317 con la quale, si comunica che:
 - gli spazi assegnati sono 25;
 - gli spazi da assegnare 1 (mq. 12,50)
 - occorre considerare che al Panificio Coccia (assegnatario del modulo provvisorio di mq. 37,50) è stato inviato un sollecito a riprendere l'attività al quale, qualora non avesse seguito, seguirà la ripresa in possesso della struttura e la conseguente nuova disponibilità.
- la determinazione dirigenziale n. 6495 del 21/06/2018 *“Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche site nel Comune di Norcia, danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016, presso le strutture predisposte dalla Regione Umbria, ai sensi dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 408 del 15 novembre 2016, art. 3 e dell’ordinanza del Commissario straordinario, n. 9 del 14 dicembre 2016, art. 1, comma 2, lettera c). Determinazioni”* pervenuta in data 26/06/2018, prot. Com.le 12786, con la quale:
 - si prende atto della rinuncia pervenuta dal Sig. Petasecca Fabio, a seguito di cessazione dell’attività, del modulo individuato con il n. 18 delle strutture temporanee realizzate in Via della Stazione a Norcia dalla Regione Umbria ed assegnatogli con Determinazione dirigenziale n. 8934 del 05/09/2017;
 - si dispone la revoca dell’autorizzazione alla delocalizzazione presso il modulo individuato con il n. 19 delle strutture temporanee in Viale della Stazione concessa all’impresa Panificio Coccia Costanzo & C. S.a.s con Determinazione dirigenziale n. 8934 del 05/09/2017;
 - si prende atto che, a fronte delle autorizzazioni disposte con Determinazione dirigenziale n. 8934 del 05/09/2017 e delle successive modifiche ed integrazioni intervenute, risultano non occupati e quindi nelle disponibilità del Comune di Norcia in qualità di soggetto gestore, i seguenti moduli delle strutture temporanee realizzate in Viale della Stazione:
 - Modulo n. 18 mq. 12,50;
 - Modulo n. 19 mq. 37,50;
 - Modulo n. 24 mq. 12,50;

DATO ATTO che :

- la Regione Umbria, con nota del 26/06/2018, prot. Com.le 12786, allegata alla trasmissione della determinazione dirigenziale n. 6495 del 21/06/2018, fornisce l'elenco delle domande di delocalizzazione pervenute all' Ufficio Speciale per la Ricostruzione, su richiesta di questo Ente, distinte in richieste autorizzate, archiviate e non autorizzabili ai sensi dell' Ordinanza n.9/2016 per mancanza dei presupposti;
- nell' elenco fornito risultano esaurite le domande di delocalizzazione da parte di soggetti in possesso di ordinanza di sgombero totale (“E”), principio che nell'assegnazione degli spazi disponibili occorre tener conto in via prioritaria tra i soggetti aventi diritto ai sensi dell'Ordinanza n. 9 del 14/12/2016;

DATO ATTO che la Regione Umbria, allo stato attuale, ha pertanto provveduto ad individuare 23 dei soggetti da delocalizzare temporaneamente e che si dovrà quindi provvedere all'assegnazione dei restanti 3 moduli risultanti ad oggi liberi e precisamente:

- Modulo n. 18 mq. 12,50;
- Modulo n. 19 mq. 37,50;
- Modulo n. 24 mq. 12,50;

Considerato di dover stabilire, in ordine al soddisfacimento delle esigenze residue di delocalizzazione, oggettivi criteri di buon senso e rispetto della prassi e delle norme in vigore;

RITENUTO che, in subordine al possesso dei requisiti di cui all' Ord. n. 9 del 14 dicembre 2016 del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, qualora siano esaurite le domande di delocalizzazione da parte di soggetti in possesso di ordinanza di sgombero totale ("E"), possano essere considerati i seguenti ulteriori criteri :

a) 1° criterio: prevalenza al soddisfacimento di richieste riguardanti attività commerciali, seppure i soggetti siano in possesso di ordinanza di sgombero parziale (di tipo "B" o "C") a seguito di verifica di agibilità tramite scheda AeDES e, tra questi, con priorità a quanti hanno già presentato domanda e, in subordine, priorità all'assegnazione secondo la data di presentazione della stessa;

b) 2° criterio: in subordine, ammissione alla delocalizzazione anche di Enti, Istituzioni e Società a partecipazione pubblica o mista pubblico-privata che siano in possesso di ordinanza di sgombero totale ("E") o parziale (di tipo "B" o "C") a seguito di verifica di agibilità tramite scheda AeDES e, tra questi, con priorità a quanti hanno già presentato domanda e, in subordine, priorità all'assegnazione secondo la data di presentazione della stessa;

c) 3° criterio: in ulteriore subordine, ammissione alla delocalizzazione anche di associazioni (con o senza scopo di lucro) che siano in possesso di ordinanza di sgombero totale ("E") o parziale (di tipo "B" o "C") a seguito di verifica di agibilità tramite scheda AeDES, con priorità a quanti hanno già presentato domanda e, in subordine, priorità all'assegnazione secondo la data di presentazione della stessa;;

Ritenuto altresì, nell'ipotesi che non risultino giacenti domande afferenti le categorie di cui ai precedenti punti a), b) o c), opportuna la riapertura, per un breve periodo, dei termini di presentazione delle domande.

Vista la necessita' di procedere all' autorizzazione alla delocalizzazione, immediata e temporanea, presso la struttura di Viale della Stazione, dell' attività commerciale "Non Solo Ottica s.r.l" di Mannucci Marta poiche', come risulta dall' elenco delle domande di delocalizzazione fornito dalla Regione Umbria, con nota del 26/06/2018, prot. Com.le 12786, possiede I requisiti fissati dai criteri definiti in precedenza di cui alla lettera a) e precisamente:

- ordinanza di sgombero parziale di tipo "B" a seguito di verifica di agibilità tramite scheda AeDES;
- presentazione della domanda all' Ufficio Speciale per la Ricostruzione in data 4/02/2017;

Ritenuto di assegnare all' attività commerciale "Non Solo Ottica s.r.l" di Mannucci Marta, dei restanti 3 moduli risultanti ad oggi liberi, il Modulo n.19 mq. 37,50;

Ritenuto altresì di rimandare ad ulteriore provvedimento l'individuazione dei soggetti che saranno titolati ad occupare gli ulteriori 2 spazi ad oggi liberi, considerate le ridotte dimensioni degli alloggi disponibili (mq. 12,5 ciascuno) e non rispondenti a soddisfare le esigenze delle richieste di delocalizzazione presentate;

Dato atto del modello di disciplinare d'uso, allegato alla nota del Dirigente delegato del C.O.R. del Servizio Organizzazione e Sviluppo del Sistema di Protezione Civile pervenuta in data 13/11/2017 ed acquisita al prot. Com.le n. 21481, da utilizzare per la sottoscrizione delle attività economiche temporaneamente delocalizzate presso la struttura di Viale della Stazione;

Considerato necessario predisporre il verbale di consegna delle unità modulari residue nel quale l'assegnatario si impegna, tra l'altro, a riconsegnare il bene ricevuto nello stesso stato in cui si trova all'atto della consegna, salvo il normale deperimento d'uso;

VISTI :

- il T.U.EE.LL (D.Lgs. n. 267/2000);
- lo Statuto Comunale vigente adottato con deliberazione consiliare n.5 del 28/02/2000;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espresso dai Responsabili del Servizio Tecnico e finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000;

Con voto unanime favorevole, reso legalmente

DELIBERA

- **di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- **di prendere atto** dell' elenco delle domande di delocalizzazione pervenute all' Ufficio Speciale per la Ricostruzione, allegato alla nota della Regione Umbria del 26/06/2018, prot. Com.le 12786;
- **di prendere atto altresì** che nell' elenco suddetto risultano esaurite le domande di delocalizzazione da parte di soggetti in possesso di ordinanza di sgombero totale ("E"), principio che nell'assegnazione degli spazi disponibili occorre tener conto in via prioritaria tra i soggetti aventi diritto ai sensi dell'Ordinanza n. 9 del 14/12/2016;
- **di stabilire** conseguentemente che, in ordine al soddisfacimento delle esigenze residue di delocalizzazione per le attività commerciali nella struttura temporanea di Viale della Stazione, in subordine al possesso dei requisiti di cui all' Ord. n. 9 del 14 dicembre 2016 del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, esaurite le domande di delocalizzazione da parte di soggetti in possesso di ordinanza di sgombero totale ("E"), possano essere considerati i seguenti ulteriori criteri :
 - **a) 1° criterio:** prevalenza al soddisfacimento di richieste riguardanti attività

commerciali, seppure i soggetti siano in possesso di ordinanza di sgombero parziale (di tipo "B" o "C") a seguito di verifica di agibilità tramite scheda AeDES e, tra questi, con priorità a quanti hanno già presentato domanda e, in subordine, priorità all'assegnazione secondo la data di presentazione della stessa;

- **b) 2° criterio:** in subordine, ammissione alla delocalizzazione anche di Enti, Istituzioni e Società a partecipazione pubblica o mista pubblico-privata che siano in possesso di ordinanza di sgombero totale ("E") o parziale (di tipo "B" o "C") a seguito di verifica di agibilità tramite scheda AeDES e, tra questi, con priorità a quanti hanno già presentato domanda e, in subordine, priorità all'assegnazione secondo la data di presentazione della stessa;
- **c) 3° criterio:** in ulteriore subordine, ammissione alla delocalizzazione anche di associazioni (con o senza scopo di lucro) che siano in possesso di ordinanza di sgombero totale ("E") o parziale (di tipo "B" o "C") a seguito di verifica di agibilità tramite scheda AeDES, con priorità a quanti hanno già presentato domanda e, in subordine, priorità all'assegnazione secondo la data di presentazione della stessa;
- **di prendere atto** che nell'ipotesi che non risultino giacenti domande afferenti le categorie di cui ai precedenti punti a), b) o c), e' opportuna la ripertura, per un breve periodo, dei termini di presentazione delle domande.
- **di autorizzare** alla delocalizzazione, immediata e temporanea, presso la struttura di Viale della Stazione, l'attività commerciale "Non Solo Ottica s.r.l." di Mannucci Marta poiche', come risulta dall' elenco delle domande di delocalizzazione fornito dalla Regione Umbria, con nota del 26/06/2018, prot. Com.le 12786, possiede i requisiti di cui ai criteri definiti in precedenza e precisamente quelli di cui alla lettera a) :
 - ordinanza di sgombero parziale di tipo "B" a seguito di verifica di agibilità tramite scheda AeDES;
 - presentazione della domanda all' Ufficio Speciale per la Ricostruzione in data 4/02/2017;
- **di assegnare** all' attività commerciale "Non Solo Ottica s.r.l." di Mannucci Marta, dei restanti 3 moduli risultanti ad oggi liberi, il Modulo n.19 mq. 37,50;
- **di rimandare** ad ulteriore provvedimento l'individuazione dei soggetti che saranno titolati ad occupare gli ulteriori 2 spazi ad oggi liberi, considerate le ridotte dimensioni degli alloggi disponibili (mq. 12,5 ciascuno) e non rispondenti a soddisfare le esigenze delle richieste di delocalizzazione presentate;
- **di dare atto** e approvare il modello di disciplinare d'uso (Allegato sub A), allegato alla nota del Dirigente delegato del C.O.R. del Servizio Organizzazione e Sviluppo del Sistema di Protezione Civile pervenuta in data 13/11/2017 ed acquisita al prot. Com.le n. 21481, da utilizzare per la sottoscrizione delle attività economiche temporaneamente delocalizzate presso la struttura di Viale della Stazione;
- **di approvare** la bozza di verbale di consegna (Allegato sub B) delle unità modulari residue nel quale l'assegnatario si impegna, tra l'altro, a riconsegnare il bene ricevuto nello stesso stato in cui si trova all'atto della consegna, salvo il normale deperimento d'uso;
- **di incaricare** il Responsabile dell' Area Servizi Demografici, Turismo, Sport e Commercio di provvedere agli adempimenti necessari e successivi;

- **di trasmettere** copia della presente al Dirigente Delegato del COR - Regione Umbria, per l'opportuna conoscenza;
- **di trasmettere** copia della presente al soggetto assegnatario "Non Solo Ottica s.r.l" di Mannucci Marta;
- **di comunicare** in elenco ai capigruppo consiliari l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 267/2000.

Con ulteriore e separata votazione unanime favorevole, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del T.U.EE.LL. (D.Lgs. n. 267/2000).

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole ai sensi dell'art. 147 bis, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa della proposta della presente deliberazione.

03-07-2018

Il Responsabile del Servizio
F.to NICOLA ALEMANNO

Di quanto sopra si è redatto il verbale, che previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO NICOLA ALEMANNO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO VINCENZO DE CESARE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il su espresso verbale di deliberazione è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune dal 13-07-2018 per 15 gg. consecutivi.

Lì 13-07-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VINCENZO DE CESARE

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta/diverrà esecutiva il 04-07-2018

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, del T.U. D.Lgs 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VINCENZO DE CESARE